



Casi & Questioni

La risposta ai quesiti più frequenti

N. 183

15.11.2013

Spesometro ordinario 2012

Categoria: IVA

Sottocategoria: Spesometro

Lo spesometro è un modello di comunicazione che include tutte le operazioni rilevanti ai fini IVA effettuate nell'anno, il cui obbligo di presentazione è nato grazie all'art.21 del 78/2010.

Il provv. n.94908 del 2 agosto 2013 detta i termini e le modalità di presentazione per l'anno 2012, poi riviste e chiarite dalle istruzioni ministeriali al modello pubblicate lo scorso 10 ottobre 2013.

Tutti i soggetti dotati di partita IVA dovranno presentare il modello. Fanno eccezione e rimangono, dunque, esonerati esclusivamente i soggetti in regime dei minimi (art.27 comma 1 e 2 del DL 98/2011), i produttori agricoli marginali (seppure siano inclusi nell'elenco si ipotizza vengano esclusi in base alla Circolare n.1/2013) e gli enti pubblici.

La vera problematica riguarda, tuttavia, la questione "**proroga o non proroga**".

Sembra che le scadenze originarie non siano state toccate, dunque il **12 novembre 2013** rimane per tutti i soggetti con liquidazione IVA mensile la prima data utile di invio, da rispettare per evitare sanzioni. A seguire il **21 novembre 2013** arriverà il turno di tutti gli altri soggetti.

Fino al 31.01.2014 coloro che hanno provveduto all'invio della comunicazione ordinaria, avranno la possibilità di poter sostituire il file originario (barrando l'apposita casella del frontespizio e sarà necessario l'invio di un nuovo modello, che contenga una sostituzione integrale del file precedente) o di annullarlo completamente.

La data di rilascio della ricevuta telematica fa fede ai fini di eventuali controlli. Questo è il risultato di un'interpretazione, ma doveva essere forse meglio chiarito!

Per facilitare la valutazione delle voci da includere o escludere, si riporta di seguito un elenco esemplificativo.

ELENCO DELLE OPERAZIONI DA INCLUDERE / ESCLUDERE DALLO SPESOMETRO ORDINARIO

TIPOLOGIA OPERAZIONE	NORMA	VA INCLUSA NELLO SPESOMETRO?
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni imponibili – al 4%, 10%, 21% o 22% (anche in reverse charge) 		Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni imponibili – anche in regime del margine, al netto della quota FC IVA 	art. 36, D.Lgs. 23 febbraio 1995, n. 41	Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni imponibili in reverse charge 	Art.17, comma 2, D.P.R. 633/72	Si
<ul style="list-style-type: none"> Autofatture emesse a seguito di un acquisto da un soggetto non residente senza stabile organizzazione che non si sia identificato direttamente o non abbia nominato un rappresentante fiscale 	Art. 17, comma 2, D.P.R. n. 633/72	Si
<ul style="list-style-type: none"> Autofattura per acquisto da produttore agricolo con percentuali di compensazione 		Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni imponibili: autoconsumo 	art. 2 c. 2 n.5 D.P.R. 633/72	Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili - IMPORTAZIONI 		NO
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili - ESPORTAZIONI 	NI art. 8 comma 1 lett. a) e b)	NO
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili – acquisti e cessioni intracomunitarie 	NI art. 39 e 41 D.L. 331/93	NO
<ul style="list-style-type: none"> CESSIONI INTERNE nelle triangolazioni comunitarie 	NI art.58, D.L. 331/93	Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili – ESPORTATORE ABITUALE che utilizza il “plafond” 	NI art. 8 comma 1 lett. c)	Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili: cessioni di navi, aeromobili, ecc. 	8-bis, D.P.R. 633/72	Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili : acquisti da non residenti 	Ni art. 38-quater,	Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili verso la Repubblica di San Marino 	NI art. 71	Si
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni non imponibili verso il Vaticano 	NI art. 72	Si

• Operazioni non imponibili - SERVIZI INTERNAZIONALI	NI art.9	Si
• operazioni esenti – in generale	Art.10 D.P.R. 633/72	Si
• operazioni esenti relative a operazioni finanziarie	Art.10 D.P.R. 633/72	NO
• cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list		NO, già BL
• operazioni fuori campo: fatture attive emesse nei confronti di committenti non residenti relative a prestazioni di servizi - tutte le prestazioni di servizi tassate nel paese del committente	FC IVA artt. da 7- Ter a 7-Sexies	NO, per il 2013 non è certo.
• cessioni d'azienda	FC IVA	NO
• spese anticipate in nome e per conto escluse dalla base imponibile	art. 15, D.P.R. 633/72	NO
• somme dovute a titolo di interessi di mora o penalità dovuta a ritardi nell'adempimento di obblighi contrattuali o, più in generale, a qualsiasi importo che non ha natura di controprestazione a fronte di una cessione o prestazione di servizio a cui si riferisce e che, pertanto, è escluso dalla formazione della base imponibile Iva	art. 15, D.P.R. 633/72	NO
• cessione di terreni agricoli	FC IVA	NO
• cessioni gratuite di beni che <u>non</u> formano oggetto attività di v.u. < 25,83,	FC IVA	NO
• cessioni gratuite di beni <u>che formano oggetto dell'attività d'impresa</u>	art. 13, DPR 633/72)	Si
• cessione di campioni gratuiti di modico valore appositamente contrassegnati	FC IVA - Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/72	NO
• cessioni di denaro e cessioni di valori bollati e postali	FC IVA - Art. 2 comma 3, D.P.R. 633/72	NO
• passaggi interni tra contabilità		NO
• Operazioni di importo = o > A 3.600 EURO, effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi ai fini dell'IVA, non documentate da fattura, il cui pagamento è avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate.	art. 7 D.P.R. 605/73	NO
• Operazioni connesse ai contratti di somministrazione di energia elettrica e gas e telefoniche (uso domestico e business)	art. 7 D.P.R. 605/73	NO

<ul style="list-style-type: none"> operazioni relative ai contratti di mutuo 	art. 78, co.25, L. 413/91	NO
<ul style="list-style-type: none"> operazioni relative agli atti di compravendita di immobili 	art. 3-bis D.Lgs 463/97	NO
<ul style="list-style-type: none"> versamento di acconti relativi all'acquisto di immobili nel 2012, stipula del rogito nel 2013 		Sì
<ul style="list-style-type: none"> operazioni che per espressa previsione legislativa non costituiscono "prestazioni di servizi" (es. cessioni, concessioni e licenze relative a diritti d'autore, prestiti obbligazionari e loro intermediazioni eccetera) 	art. 3, comma 4, D.P.R. 633/72	NO
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni relative a particolari settori (commercio di sali e tabacchi importati o fabbricati dall'amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) 	Art.74 comma 2, D.P.R. 633/72	NO
<ul style="list-style-type: none"> Cessione di prodotti editoriali 	Art. 74, comma 1 del D.P.R. 633/72	NO
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva senza che vi sia estrazione 		NO
<ul style="list-style-type: none"> Operazioni aventi ad oggetto beni custoditi in un deposito Iva con estrazione 		Sì

QUADRO SE

<ul style="list-style-type: none"> autofatture per acquisti di beni già in Italia da fornitori UE 	art. 7-bis	Sì, se si sceglie la forma aggregata vanno nel BL
<ul style="list-style-type: none"> autofatture per acquisti di servizi da prestatori UE 	art. 7- quater/quinquies	Sì
<ul style="list-style-type: none"> acquisti da operatori sammarinesi senza addebito di IVA in fattura 	Art.17 comma 2 D.P.R. 633/72	Sì, NO BL
<ul style="list-style-type: none"> acquisti da operatori sammarinesi con IVA PRE-PAGATA (con IVA in fattura) 		NO

Oggetto	Spesometro e fatture registrate in ritardo
Domanda	Come deve comportarsi un contribuente al fine della compilazione dello spesometro per l'anno 2012, nel caso in cui registri una fattura d'acquisto datata dicembre 2012 ad aprile 2013? Deve considerarla in base alla data di registrazione, quindi relativa al 2013, da inviare ad aprile 2014, oppure già nel modello 2012, da inviare entro novembre 2013?
Risposta	<p>Sulla base di quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate nel Provvedimento n. 94908 del 2 agosto 2013, ai punti 6.3 e 7.2, la soluzione non è unica, ma vi sono due alternative.</p> <p>Se il soggetto intende presentare una comunicazione in <u>forma analitica</u>, sarà tenuto a fare riferimento al momento della registrazione della fattura, ai sensi degli articolo 23, 24 e 25, D.P.R. 633/72, o, in caso di mancanza, al momento di effettuazione delle operazioni, come stabilito dall'articolo 6 del D.P.R. 633/72.</p> <p>Qualora il contribuente, sussistendone i requisiti, intenda redigere lo spesometro per <u>dati aggregati</u>, egli dovrà fare riferimento alla data di emissione o ricezione del documento. Ne consegue che la fattura d'acquisto oggetto del quesito andrà inclusa nello spesometro contenente i dati relativi al 2013, da trasmettere nell'aprile del 2014, qualora il contribuente del quesito intenda presentare la comunicazione in <u>forma analitica</u>; in caso di forma aggregata, la medesima fattura andrà, invece, inclusa nello spesometro relativo al 2012, in scadenza a novembre 2013.</p>

Oggetto	Autofattura per estromissione dell'auto sempre da includere nello spesometro, come la cessione a terzi
Domanda	<p>Un agente di commercio, in conseguenza della cessazione dell'attività, procede allo scarico dell'inventario, mediante emissione di autofattura per l'auto.</p> <p>Deve, al fine di una corretta compilazione dello spesometro, indicare anche questa fattura e indicando come controparte il proprio codice fiscale? Se, invece, l'autovettura venisse ceduta a un privato, e non a un titolare di partita Iva, dev'essere inserita nello spesometro?</p>
Risposta	Le cessioni di beni per le quali sussiste l'obbligo di emissione della fattura vanno in generale indicate nello spesometro a prescindere dal loro valore unitario e non rilevando la natura del soggetto cessionario.

Si rammenta, peraltro, che, ai sensi dell'articolo 2, comma 5 del DPR 633/72, la destinazione dei beni d'impresa all'uso o consumo personale dell'imprenditore risulta un'operazione imponibile anche ove l'uscita dal regime di impresa sia determinata dalla cessazione dell'attività.

Entrambe le fattispecie prospettate dall'autore del quesito andranno, pertanto, incluse nella comunicazione.

Oggetto | **I benzinai non sono assimilati ai commercianti al minuto e non godono della deroga**

Domanda | **Ai fini della compilazione dello spesometro, i commercianti al dettaglio di carburante sono assimilati a chi esercita attività di commercio al minuto, potendo così escludere dall'invio le fatture annotate sul registro corrispettivi sotto soglia (3.600 euro)?**

Risposta | Si ritiene che non sussista una normativa che assimila i distributori di carburante ai commercianti al minuto: ne consegue che le operazioni eseguite dai titolari dei distributori, e documentate con fattura, ancorché annotate sul registro dei corrispettivi, andranno incluse nello spesometro, a prescindere dal loro valore unitario.

Oggetto | **Società fallite tenute allo spesometro**

Domanda | **Anche le società fallite sono tenute alla presentazione dello spesometro?**

Risposta | In generale, sono obbligati alla comunicazione i **soggetti passivi ai fini IVA**, che effettuano operazioni rilevanti ai fini dell'imposta.

Sono obbligati dunque, anche i curatori fallimentari e commissari liquidatori per conto società fallita o in liquidazione coatta amministrativa.

Nel riquadro rubricato **"Dati del soggetto cui si riferisce la comunicazione"** vanno inseriti i dati della società fallita, indicando partita Iva e codice fiscale, codice attività prevalente, denominazione o ragione sociale.

Va poi compilato il riquadro rubricato **"Dati del soggetto tenuto alla comunicazione"**. Tale sezione deve essere compilata soltanto nel caso in cui il dichiarante sia un soggetto diverso dal contribuente cui si riferisce la comunicazione, come nel caso esposto.

È necessaria l'indicazione del **codice fiscale** del dichiarante persona fisica, con il codice di carica corrispondente.

In questo caso il codice fiscale è quello del curatore e nel campo "**codice carica**" va indicato il **codice 3**: curatore fallimentare.

Nel campo **inizio procedura** va inserita la data di dichiarazione di fallimento. Data **fine procedura**, se si tratta dell'ultimo anno (il 2012) in cui il fallimento è in essere.

Va compilata la sezione relativa alle persone fisiche, indicando i dati del curatore (cognome, nome, sesso, data di nascita, comune di nascita, prov.).

Oggetto

Spesometro e videogiochi

Domanda

I gestori di videogiochi sono esonerati dalla presentazione dello spesometro?

Risposta

Le operazioni da comunicare in forza del cosiddetto spesometro (articolo 21 del D.L. 78/2010, convertito dalla Legge 122/2010) sono **tutte quelle rilevanti ai fini Iva**, vale a dire le operazioni imponibili, quelle non imponibili, purché si tratti di cessioni all'esportazione, operazioni assimilate o servizi internazionali, nonché quelle esenti elencate nell'articolo 10 del D.P.R. 633/1972.

Al comma 1, n. 6, di tale disposizione sono indicate espressamente tra le operazioni esenti anche quelle relative all'esercizio del lotto, delle lotterie nazionali, dei giochi di abilità e dei concorsi pronostici riservati allo Stato e agli enti indicati nel D. Lgs. n. 496/1948, ratificato con Legge 342/1953 e successive modificazioni.

L'Agenzia delle Entrate, il 22 dicembre 2011, ha pubblicato le risposte ufficiali ai numerosi quesiti formulati dalle associazioni di categoria proprio in merito al neo-introdotta istituto dello spesometro. Nella medesima sede, è stato fornito anche un importante chiarimento sulle operazioni **collegate alla raccolta delle giocate con apparecchi da gioco ex comma 6 dell'articolo 110 del Tulp**s - incassi esenti, ex articolo 10 del D.P.R. 633/72, dei gestori e degli esercenti.

L'Agenzia ha infatti precisato come, per l'anno 2011, i compensi attribuiti a gestori ed esercenti, e non soggetti all'obbligo di fatturazione, «vadano comunicati ai sensi dell'articolo 21 del Dl 78/2010 con riferimento al totale annuo, indicando come codice fiscale della controparte il codice fiscale del concessionario della rete telematica Aams e con l'indicazione del codice modalità di pagamento "3", come corrispettivi periodici».

Per lo "spesometro 2012" si possono fare simili considerazioni.

L'ha ribadito l'Agenzia delle Entrate con la **Circolare 24/E del 30 maggio 2011**

paragrafo 3.1 e nelle ultimissime **istruzioni ministeriali del 10 ottobre 2013**, (tra i casi particolari cita proprio sotto la rubrica “**corrispettivi SNAI**” tra le operazioni rilevanti, pertanto oggetto di comunicazione le fatture emesse dal pubblico esercizio dove sono collocati gli apparecchi nei confronti del gestore degli stessi).

Dunque, una tabaccheria o un qualsiasi esercente, che percepisce compensi sugli apparecchi previsti dall'articolo 110, comma 6 del TULPS (videogiochi), aggi sui trasferimenti di denaro, aggi Sisal su giocate e servizi postali, aggi sulla vendita di gratta e vinci e aggi su scommesse, dunque, è tenuta a comunicare gli importi di tali operazioni.

Si precisa, tuttavia, che, con riferimento alle modalità di **calcolo della soglia dei 3.600 euro** per la quale scatta l'obbligo della dichiarazione, il contribuente dovrà necessariamente valutare gli importi di ogni singolo documento registrato ai fini IVA.

Oggetto

Spesometro e scheda carburante

Domanda

Un promotore finanziario deve includere i dati della scheda carburante nello spesometro 2012. Se sceglie la forma aggregata di invio, come deve compilare il modello?

Risposta

Le istruzioni ministeriali alla comunicazione del 10 ottobre 2013 hanno chiarito che vanno riportati i dati della scheda carburante con le stesse modalità del documento riepilogativo ovvero, come stabilito al punto 6.1 del provv. N. 94908 del 2 agosto 2013, indicando il numero del documento, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta (senza necessità di compilare i campi codice fiscale o partita iva della controparte). Tali indicazioni si riferiscono alla sola compilazione in forma analitica dei dati. Si ritiene, comunque, che gli stessi dati potranno essere indicati nel **quadro FA – compilazione in forma aggregata** - dove è previsto un apposito campo per l'annotazione dei documenti riepilogativi.

Rimangono **esclusi** dalla comunicazione i dati degli acquisti di carburante pagati con carta di credito. Gli acquisti di carburante effettuati da privati mediante carta di credito saranno acquisiti, infatti, attraverso la comunicazione degli operatori finanziari di cui all'art.21 co.1-ter del D.L. 78/2010.

Per i casi in cui permane la tenuta delle schede carburanti il modello prevede la possibilità del soggetto obbligato alla comunicazione di riportarne i dati con le stesse modalità del **documento riepilogativo**.

La dottrina ritiene, dunque, che **la presenza della scheda carburante obblighi al suo inserimento nello spesometro, anche in presenza del contestuale pagamento dei singoli importi attraverso carta di credito**.

Oggetto**Spesometro e PA****Domanda****I comuni devono presentare lo spesometro?****Risposta**

Con **provvedimento n. 128483 del 5 novembre 2013**, l'Agenzia apporta modifiche sostanziali al provvedimento n.94908 del 2 agosto 2013, in materia di definizione delle modalità tecniche e dei termini relativi alla comunicazione all'Anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini IVA. In particolare, il punto 2.2 del citato provvedimento viene soppresso.

L'ambito soggettivo dell'adempimento viene sostanzialmente rivisto: infatti, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico sono esclusi dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013.

A decorrere dal 1° gennaio 2014, tali soggetti sono obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA **non documentate da fattura elettronica** di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successivi provvedimenti attuativi.

SPESOMETRO – SOGGETTI ESONERATI DALL'INVIO

SPESOMETRO – SOGGETTI ESONERATI DALL'INVIO	
<u>ESONERATI</u>	<ul style="list-style-type: none">- regime dei “nuovi minimi”;- Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico – <u>per gli anni 2012 e 2013</u>;- Produttori agricoli marginali <u>per l'anno 2012</u>.

La Legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica), stabilisce che gli enti pubblici introducano progressivamente il piano dei conti integrato, insieme alle regole contabili di natura civilistica. In base a questo nuovo sistema di contabilità le pubbliche amministrazioni potranno superare le difficoltà emergenti connesse all'individuazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA.

Il provvedimento, tenendo conto dei necessari adeguamenti contabili e tecnici in via di realizzazione, prevede per lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico, l'esclusione dalla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, di cui al provvedimento del 2 agosto 2013, per gli anni 2012 e 2013.

I predetti soggetti, a decorrere dal 1° gennaio 2014, saranno obbligati alla comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA non documentate da fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24

dicembre 2007, n. 244, e successivi decreti.

I termini di presentazione della comunicazione sono stati individuati nel provvedimento n.94908 dello scorso 2 agosto 2013, quindi: **10 aprile** per i contribuenti con liquidazione iva mensile o **20 aprile** dell'anno successivo a quello di riferimento, per i contribuenti diversi.

Oggetto

Note di variazione nello spesometro

Domanda

Come vanno esposte nello spesometro le note di variazione? È opportuno scegliere la forma analitica o aggregata in relazione a tali documenti?

Risposta

La compilazione della comunicazione si profila problematica in relazione alle modalità di inclusione nello schema di comunicazione delle **note di variazione**, ossia quei documenti emessi ai sensi dell'art. 26 D.P.R. 633/1972 che vanno a **modificare**, in incremento ovvero di diminuzione, **l'imponibile o l'imposta** di un'operazione già realizzata.

Fortunatamente è stata **eliminata** la gestione che in passato comportava la necessità di andare ad **abbinare** ciascuna nota di variazione all'operazione cui si riferiva: d'altro canto quella richiesta contenuta nella C.M. 24/E/2011 era legata alla necessità di **monitorare la soglia di 3.000 euro oggi scomparsa** (almeno per le operazioni fatturate), ragion per cui non occorre più effettuare tale abbinamento, ma occorrerà **curarsi esclusivamente della loco collocazione nel modello**.

In relazione a tale questione la **compilazione aggregata pare più lineare** di quella analitica, in quanto sono previsti due quadri specificamente destinati ai documenti rettificativi:

- il **quadro NE** per i documenti che sono stati **emessi** dal contribuente tenuto alla compilazione;
- il **quadro NR** per le note di variazione **ricevute** dai propri fornitori.

In entrambi i quadri si legge che *"Almeno uno dei due campi **Importo e Imposta** deve essere valorizzato"* a conferma del fatto che vanno indicate sia note di variazione che interessano il solo imponibile, sia nel caso di note di variazione che interessano la sola imposta; inoltre si legge che *"i campi ammettono valori negativi"* evidenziando come vadano indicate tanto le note **divariatione in aumento** quanto quelle in **diminuzione**.

La gestione delle note di variazione nel caso in cui il contribuente prescelga la **forma di gestione aggregata** dei dati va fatta nel **quadro FA**, relativo alle operazioni documentate da fattura (quindi per ciascun cliente/fornitore vanno gestite in maniera parallela le fatture ai documenti rettificativi).

Nelle istruzioni circa le modalità di indicazione delle note di variazione si dice ai:

- **campi 10 e 11** vanno indicati rispettivamente il “totale note di variazione a debito per la controparte” e il “totale imposta sulle note di variazione a debito”;
- **campi 15 e 16** il “totale note di variazione a credito per la controparte” e il “totale imposta sulle note di variazione a credito”.

Sul punto *l'Associazione dei produttori di software gestionale e fiscale* ha proposto la seguente interpretazione: nella compilazione delle colonne relative alle note di variazione in forma aggregata (quadro FA, col.10,11,15,16), l'individuazione della controparte non dipende dalla sezione del registro IVA (operazioni attive o passive), ma è sempre da intendersi come controparte del soggetto che presenta lo spesometro.

In altri termini, se A è il soggetto che presenta lo spesometro e B è la controparte:

- **note di variazione a debito per la controparte** (col.10 e 11) sono quelle che generano un debito di imponibile per B verso A, pertanto: le note di credito emesse da B su una vendita ad A (quindi dobbiamo indicare in tale rigo lo storno di una operazione di acquisto per il nostro cliente per il quale stiamo gestendo la comunicazione) e le note di debito emesse da A su una vendita a B (quindi dovremo indicare in tale rigo l'incremento di una operazione già fatturata verso un cliente);
- **note di variazione a credito per la controparte** (col.15 e 16) sono quelle che generano un credito di imponibile per B verso A, pertanto: le note di credito emesse da A su una vendita a B (quindi quando ci troviamo ad indicare lo storno di una operazione di verso un cliente) e le note di debito emesse da B su una vendita fatta ad A (quindi quando si riceve una documento da un fornitore che incrementa un acquisto effettuato in precedenza).

Viene poi affermato che la stessa logica (quindi **seguire il “segno” dell'operazione**) va seguita anche nella compilazione del **quadro BL** (in relazione alle operazioni con soggetti non residenti ma, pare di poter concludere, anche per le operazioni *black list*).

Una compilazione certo non semplicissima che, si auspica, sia puntualmente gestita dai gestionali che ricavano i dati.

Oggetto	Asd in 398/91 e spesometro
Domanda	Le associazioni in 398/91 devono presentare lo spesometro? Come va compilato il modello?
Risposta	<p>Molti i dubbi che riguardano lo spesometro per il mondo associativo. L'unico aspetto certo è che l'adempimento compete anche alle associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA, limitatamente, però, alle operazioni registrate nell'ambito dell'attività commerciale, a prescindere dal regime contabile adottato (ordinario o semplificato). La circostanza è stata precisata dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011, con la quale è stato chiarito che tra i soggetti obbligati rientrano anche "gli enti non commerciali, limitatamente alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/1972". In funzione del fatto che questi soggetti liquidino l'IVA mensilmente o trimestralmente, la prossima scadenza per l'invio della comunicazione relativa al 2012 è quindi, anche per questi soggetti, il 12 novembre o il 21 novembre p.v.</p> <p>Se, pertanto, è chiaro che anche le associazioni sportive dilettantistiche con partita IVA devono sottostare all'adempimento per dichiarare le operazioni effettuate nell'ambito dell'attività commerciale, non è però stato precisato come devono compilare la comunicazione quei soggetti che hanno optato per l'applicazione del regime forfetario previsto dalla L. n. 398/1991.</p> <p>Tale regime consente alle associazioni che vi aderiscono di determinare in maniera forfetaria l'imposta sul valore aggiunto da versare, sulla base dell'IVA indicata nelle fatture emesse. Si versa quindi il 50% dell'IVA indicata nelle fatture, salvo che per le operazioni di sponsorizzazione (per le quali la detrazione è limitata al 10%) e le cessioni di diritti di ripresa televisiva e trasmissione radiofonica (per le quali la detrazione si riduce al 33,33%). La legge prevede che l'imposta così determinata venga versata ogni tre mesi: chi applica questo regime è quindi un soggetto trimestrale per necessità, senza la possibilità di effettuare i versamenti mensilmente. La scadenza per la presentazione del modello ai fini della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA è quindi il 21 novembre 2013.</p> <p>Per questi soggetti, però, si tratta di capire quali siano le operazioni da indicare nel modello approvato dal provvedimento del 2 agosto 2013 e successivamente aggiornato dall'Agenzia delle Entrate, attraverso una riedizione della comunicazione sul proprio sito <i>internet</i>, lo scorso 10 ottobre. Come detto, l'adempimento è previsto dal comma 1 dell'art. 21 del D.L. n.</p>

78/2010, che prevede l'obbligo della comunicazione telematica delle "operazioni rilevanti ai fini iva".

In via interpretativa, si può quindi affermare che **poiché, come più sopra anticipato, per i soggetti in 398 rilevano solo le operazioni attive (in quanto, come detto, l'imposta da versare si determina a forfait su quella indicata in fattura), nessun obbligo di comunicazione compete per gli acquisti.** Per queste operazioni, infatti, il comma 4 dell'art. 2 della L. n. 398/1991 non prevede la registrazione, ma solo l'obbligo di numerarle progressivamente per anno solare e di conservarle. **Solo per le fatture emesse è previsto l'obbligo di registrazione nell'apposito prospetto.** Questa impostazione è conseguente alla considerazione che le operazioni passive non hanno alcun effetto nella determinazione dell'imposta da versare visto che nel regime della L. n. 398/1991 si fa riferimento solo alle operazioni attive e che l'IVA da versare viene determinata a forfait sull'imposta a debito.

Poiché il modello per la comunicazione delle operazioni rilevanti agli effetti dell'IVA richiede la "data di registrazione" e visto che, come sopra detto, solo le operazioni attive poste in essere dai soggetti in 398 devono essere annotate nel modello conforme a quello approvato con DM 11 febbraio 1997, opportunamente integrato, si ritiene che, per i soggetti che applicano il regime forfettario, solo per queste ultime valga l'obbligo di comunicazione attraverso lo "spesometro".

Non si può arrivare, infatti, alla conclusione che l'obbligo di indicare solo le operazioni registrate nello spesometro consenta di sovvertire le regole previste dalla L. n. 398/1991 imponendo un obbligo di registrazione anche per le operazioni attive.

Le considerazioni sopra espresse valgono anche per le società di capitali sportive dilettantistiche (SSD) che, avvalendosi dell'estensione del regime forfettario prevista dall'art. 90, comma 1, della L. n. 289/2002, hanno scelto di determinare il reddito imponibile e l'IVA da versare secondo le regole della L. n. 398/1991.

Per quanto sopra sostenuto, anche in questo caso, la comunicazione dovrebbe riguardare solo le operazioni attive.

Si ricorda però che questi soggetti se da un lato sono esonerati dagli adempimenti – compreso quello di registrazione delle operazioni – agli effetti dell'IVA, sono tenuti a un obbligo civilistico di contabilizzazione di tutte le movimentazioni.

Sarebbe quindi più che mai auspicabile che l'Agenzia delle Entrate provvedesse a chiarire se anche per le società di capitali sportive

dilettantistiche che applicano il regime della L. n. 398/1991 – come per le associazioni in regime forfetario – la **compilazione dello spesometro possa ritenersi esaurita nella sola indicazione delle operazioni attive.**

Va detto che le federazioni, in questi giorni, invitano prudenzialmente le associazioni/società a comunicare anche le fatture di acquisto, se le stesse sono state annotate dei registri di cui al D.P.R. 633/72, per evitare future contestazioni da parte dell'amministrazione finanziaria (ovviamente non vi è alcun obbligo di tenuta dei registri, se non quello di annotare le vendite sul registro apposito e di numerare e conservare gli acquisti, ma se il contribuente ha volutamente aggiornato i registri, è opportuno compilare i quadri FE, FR della comunicazione – in forma analitica o il quadro FA, se si sceglie la forma aggregata).

Oggetto

L'ex minimo è tenuto a inviare la comunicazione

Domanda

Un lavoratore autonomo con volume d'affari inferiore a 25.000 euro, fuoriuscito dal regime dei minimi, è tenuto alla presentazione dello spesometro?

Risposta

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185825, del 22 novembre 2011, è stato precisato che i soggetti che applicano il regime agevolato "super-semplificato", di cui all'articolo 27 comma 3 del D.L. 98/2011, sono tenuti a inviare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, prevista dall'articolo 21 del D.L. 78/2010 (paragrafo 5.2, lettera i). Il contribuente è, pertanto, tenuto a ottemperare all'adempimento in questione se è fuoriuscito dal regime dal 1° gennaio 2012.

Oggetto

Utenze fuori dallo spesometro

Domanda

Sono un soggetto ex minimo (con contabilità super-semplificata). Nell'elenco relativo allo spesometro, da inviare all'Agenzia delle Entrate entro il prossimo 21 novembre 2013, devo includere sia le fatture Enel che le bollette della tassa dei rifiuti?

Risposta

Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 185825, del 22 novembre 2011, è stato precisato che i soggetti che applicano il regime agevolato "super-semplificato", di cui all'articolo 27 comma 3 del D.L. 98/2011, sono tenuti a inviare la comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini Iva, prevista dall'articolo 21 del D.L. 78/2010 (paragrafo 5.2, lettera i). Il contribuente è pertanto tenuto a ottemperare all'adempimento in questione. Tuttavia, egli non dovrà indicare nel modello alcuna delle operazioni

prospettate, poiché **il pagamento della Tarsu non è un'operazione rilevante ai fini Iva**, quindi non è oggetto di comunicazione, dato che la norma di riferimento include nello spesometro le sole operazioni rilevanti ai fini del tributo e le fatture Enel, relative alla **somministrazione dell'energia elettrica e del gas, costituiscono oggetto di autonoma comunicazione all'anagrafe tributaria**, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 605/73, quindi risultano escluse dallo spesometro in virtù di quanto stabilito con provvedimento del direttore dell'agenzia delle Entrate del 22 dicembre 2010 (punto 2.4.).

Oggetto

Le nuove iniziative produttive sono tenute alla presentazione della comunicazione

Domanda

Un lavoratore autonomo che opta per il regime delle nuove iniziative produttive per il primo triennio di attività deve presentare lo spesometro? Come procede operativamente, dato che non tiene un registro IVA vendite o acquisti?

Risposta

I soggetti che si sono avvalsi del regime delle nuove iniziative produttive di cui all'art.13 della L.388/2000 dovranno preventivamente registrare tutte le fatture per procedere all'invio dello spesometro.

In alternativa, l'adempimento andrà effettuato compilando manualmente il modello senza poter effettuare l'estrazione contabile dei dati.

Lo stesso problema riguarda i contribuenti che si sono avvalsi, per il 2012, del regime degli ex minimi.

È questa la conseguenza del Provvedimento direttoriale del 2 agosto scorso (2013/94908) che non prende in considerazione i predetti soggetti.

Oggetto

Compravendite di titoli fuori dalla comunicazione

Domanda

Una S.r.l., tramite l'intermediario finanziario, introita corrispettivi dalla vendita di titoli quotati, registrandoli nel registro corrispettivi. I singoli importi sono superiori alla soglia dei 3.600 euro. Vanno comunicati?

Risposta

La compravendita di titoli rientra tra le operazioni che gli intermediari finanziari sono tenuti a comunicare periodicamente all'anagrafe tributaria ai sensi dell'art.7 comma 6 del D.P.R. 605/73 e del Provv. 35761 del 25 marzo 2013. Vanno, pertanto, escluse dallo spesometro, come confermato dal Provv. N. 94908 del 2 agosto 2013 al paragrafo 4,1 lett.d).

Oggetto	Spesometro e asili nido
Domanda	Una scuola dell'infanzia, che effettua solo operazioni esenti e ha optato per la dispensa per operazioni esenti ex articolo 36-bis del D.P.R. 633/72, al momento del pagamento delle rette mensili di frequenza rilascia ai genitori una ricevuta. La somma delle ricevute rilasciate ad alcuni genitori nel 2012 supera la soglia di 3.000 euro. Queste operazioni vanno comunicate ai fini dello spesometro entro il prossimo 21 novembre 2013?
Risposta	<p>L'articolo 21 del D.L. 78/20120 ha introdotto l'obbligo, per i soggetti passivi Iva, di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, le quali ammontino a un importo non inferiore ai 3.000 euro.</p> <p>Rientrano nel concetto di operazioni rilevanti ai fini Iva anche quelle esenti ai sensi dell'articolo 10 del D.P.R. 633/72 e sono, conseguentemente, obbligati alla comunicazione in questione anche i soggetti che si avvalgono della dispensa da adempimenti in base al successivo articolo 36-bis. È stato inoltre stabilito che, in relazione alle operazioni non certificate da fattura (per obbligo o per scelta dell'emittente), vanno comunicate solo se superiori a 3.600 euro al lordo dell'Iva.</p> <p>Ai fini della verifica del raggiungimento della soglia al di sopra della quale scatta l'obbligo di comunicazione, oggi va considerato ogni singolo movimento e non il contratto annuale. Dunque, laddove il corrispettivo relativo alla singola transazione fosse inferiore a suddetto limite, essa non va comunicata. I versamenti superiori sì.</p> <p>Sarà, pertanto, necessario procedere alla comunicazione all'Agenzia delle Entrate qualora le rette mensili eccedano singolarmente la soglia dei 3.000 euro (IVA esente).</p>

Oggetto	Prodotti editoriali fuori dallo spesometro
Domanda	Un avvocato acquista libri giuridici e nelle fatture è scritto: «Iva assolta dall'editore. Operazione esclusa dal campo Iva (L. 384/89) e successive modificazioni». All'Agenzia delle Entrate debbono essere comunicate anche queste fatture senza Iva pagata?
Risposta	<p>Con documento del 22 dicembre 2011, in risposta ai quesiti in materia di comunicazione all'anagrafe tributaria delle operazioni rilevanti ai fini Iva di importo non inferiore a 3.000 euro, l'agenzia delle Entrate ha precisato che le operazioni di cui all'articolo 74, comma 1 del D.P.R. 633/72, tra le quali si annoverano le cessioni di prodotti editoriali, rimangono escluse dallo "spesometro". Anche per lo spesometro 2012 si applica tale regola.</p>

Oggetto**Ristorante SELF-SERVICE che annota le fatture nei corrispettivi****Domanda**

Un ristorante self-service emette giornalmente, oltre alle consuete ricevute fiscali, dietro richiesta dei propri clienti, anche un numero elevato di fatture con importo medio inferiore a 50 euro, che poi include nei corrispettivi giornalieri senza registrarle singolarmente. A seguito delle novità introdotte nel 2012 in ambito di spesometro, il self-service deve includere tali fatture nell'elenco da trasmettere telematicamente all'Agenzia delle Entrate o possa farne a meno visto che sono incluse nei corrispettivi giornalieri?

Risposta

Si ritiene che le fatture indicate nel quesito debbano essere incluse nello spesometro relativo all'anno 2012 a prescindere dal loro valore unitario. Conformemente, si segnalano le circolari Assonime n. 35/2011, pagina 22 e 11/2012, pagina 9, le quali hanno sostenuto che anche qualora l'operazione venga documentata con fattura non per obbligo di legge, ma esclusivamente per richiesta del cliente (facoltà prevista dall'articolo 22, comma 1, D.P.R. n. 633/72), ai fini dello spesometro vadano applicate le regole previste per le operazioni per le quali è previsto l'obbligo di fatturazione. Così ha confermato il Provv. del 2 agosto 2013 n.94908 dell'Agenzia e le istruzioni ministeriali del 10 ottobre 2013.

Oggetto**Acquisti in reverse charge nello spesometro****Domanda**

Un acquisto da operatore sammarinese di un bene che si trova in Italia, va incluso nello spesometro?

Risposta

Tra le altre segnalazioni da effettuare nel nuovo modello di spesometro, c'è anche la segnalazione all'Agenzia delle Entrate, dell'assolvimento dell'imposta col meccanismo del reverse charge per gli acquisti di beni effettuati da soggetti passivi Iva presso operatori economici della Repubblica di San Marino (articolo 16 del D.M. 24,12,93).

Ciò si fa nel quadro SE.

Non tutti gli acquisti di beni da operatori sammarinesi, dunque, vanno segnalati. Sono esclusi quelli con la cosiddetta Iva prepagata (procedura indicata agli articoli 8 e seguenti del D.M.) e quelli di beni che operatori sammarinesi hanno trasferito o, comunque, posseggono in Italia al momento della vendita. In quest'ultima ipotesi, l'imposta viene assolta dall'acquirente, soggetto passivo stabilito in Italia, sempre col **meccanismo del reverse charge**; ma sulla base di quanto stabilito dall'articolo 17, comma 2 del D.P.R. 633/1972,

che non richiede alcuna comunicazione. Per come si esprimono le istruzioni, sembrerebbe che effettuando la comunicazione per gli acquisti da operatori sammarinesi in base all'articolo 16 del Dm **si assolve anche l'obbligo della comunicazione black list**. Se questa soluzione è corretta, un soggetto passivo italiano che acquista beni da un sammarinese con l'Iva prepagata non dovrà compilare il quadro SE, ma dovrà utilizzare il quadro BL che sostituisce la vecchia comunicazione black list, mentre se assolve l'imposta col reverse charge deve compilare il quadro SE, ma non il quadro BL. Sulla materiale compilazione del quadro, si segnala la richiesta di data e luogo di nascita del cedente sammarinese che, è ipotizzabile, non sarà di facile reperimento.

La procedura di assolvimento dell'imposta col reverse charge "articolo 17" richiede che il cessionario italiano annoti nel registro Iva delle fatture emesse e in quello degli acquisti il documento originale inviato dal cedente sammarinese, in cui l'Ufficio tributario della Repubblica di San Marino ha apposto il suo timbro a secco.

Ciò significa che le date di emissione del documento e di registrazione potrebbero essere molto distanziate, ma questo nei rapporti con operatori di San Marino è un fatto del tutto normale.

Per chi è affezionato alla vecchia comunicazione cartacea, si ricorda che l'Amministrazione Finanziaria ha concesso la possibilità di utilizzarla per gli acquisti effettuati fino al 31 dicembre 2013, dopodiché si dovrà passare all'utilizzazione del nuovo modulo.

Oggetto

Fatture telefoniche escluse dallo spesometro

Domanda

Si chiede se dovranno essere comunicate anche tutte le fatture per spese telefoniche, che con il vecchio spesometro erano escluse.

Risposta

Il ritorno al vecchio elenco clienti e fornitori per le operazioni del 2012, restano valide le esclusioni previste per il cosiddetto spesometro, il cui invio, per le operazioni relative al 2011, è scaduto il 30 aprile 2012.

Al riguardo, nel provvedimento del 22 dicembre 2010, del direttore dell'agenzia delle Entrate, Attilio Befera, si legge che «*al fine di limitare la platea dei soggetti obbligati alla comunicazione [...] e in considerazione del divieto fissato dall'articolo 6 dello Statuto del contribuente, sono escluse dall'obbligo comunicativo le operazioni già monitorate dall'amministrazione finanziaria. In particolare, non vanno comunicate le importazioni e le operazioni relative a cessioni di beni e prestazioni di servizi, effettuate e ricevute, registrate o*

soggette a registrazione, riguardanti operatori economici aventi sede, domicilio o residenza nei cosiddetti Paesi black list. Analogamente, non devono essere comunicate le operazioni che hanno costituito già oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria» a norma **dell'articolo 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605**. Tra le operazioni escluse dall'obbligo della comunicazione, nella circolare 24/E del 30 maggio 2011, al paragrafo 3.4, l'Agenzia delle Entrate richiama il predetto provvedimento del 22 dicembre 2010, il quale prevede, al punto 2.4, alcune esclusioni di carattere oggettivo dall'obbligo di comunicazione; un'ulteriore esclusione è stata introdotta dall'articolo 7, comma 2, lettera o) del decreto-legge 13 maggio 2011.

Pertanto, **nella comunicazione non devono essere inserite le informazioni** relative ai contratti di somministrazione di energia elettrica - ai sensi dell'articolo 78, comma 25 della Legge 30 dicembre 1991, n. 413 - relative ai contratti di mutuo - e ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463 - relative agli atti di compravendita di immobili.

- I **dati sulle utenze telefoniche relative all'area business e quelle domestiche e a uso pubblico** dovranno essere comunicati al Fisco dagli operatori. **Nessun obbligo è previsto a carico degli utilizzatori.** Un provvedimento del 19 aprile 2012, del direttore dell'Agenzia delle Entrate detta le istruzioni per inviare all'anagrafe tributaria, attraverso il servizio telematico Entratel, le informazioni sui servizi di telefonia fissa, mobile e satellitare relativi alle utenze in atto, ai consumi fatturati e al credito acquistato.

Oggetto

Spesometro: non si invia la comunicazione negativa

Domanda

Per le società costituite a fine 2012 che non hanno registrato fatture, lo spesometro si invia a zero?

Risposta

Per rispondere al quesito è opportuno comprendere la natura dello spesometro. Esso ha natura di **comunicazione tributaria e non di dichiarazione.** L'art. 21 del D.L. n. 78/2010, conv. con modif. dalla L. 122/2010, ha reintrodotto l'obbligo di comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate le operazioni attive e passive rilevanti ai fini Iva.

Dunque se non vi sono operazioni rilevanti ai fini IVA messe in atto dalla società, nel 2012, non va presentato il modello.

Si ricorda che formano **oggetto della comunicazione** i corrispettivi relativi alle:

- cessioni di beni e prestazioni di servizi, rese e ricevute, soggette all'obbligo di

emissione della fattura;

- cessioni di beni e prestazioni di servizi rese, non soggette all'obbligo di emissione della fattura, qualora il relativo importo unitario sia pari o superiore a 3600 euro, al lordo dell'IVA. Il provvedimento chiarisce in via generale che, per le operazioni senza obbligo di fattura, l'eventuale emissione volontaria di tale documento, in sostituzione degli altri documenti fiscali ordinariamente previsti per la certificazione dei corrispettivi (scontrini e ricevute), comporta l'adempimento dell'obbligo di comunicazione indipendentemente dall'importo dell'operazione, al pari delle operazioni per le quali vige l'obbligo di emissione della fattura.

Per esigenze di semplificazione, inoltre, il provvedimento – e le istruzioni al modello del 10 ottobre 2013 – consentono che, in fase di prima applicazione delle nuove disposizioni, i soggetti di cui agli artt. 22 e 74-ter del D.P.R. n. 633 – soggetti che normalmente non sono tenuti a emettere fattura per le proprie operazioni, salvo espressa richiesta in tal senso da parte del cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione – possano comunicare, per gli anni 2012 e 2013, le sole operazioni attive per le quali siano state emesse fatture di importo pari o superiore a 3600 euro, al lordo dell'IVA, eliminandosi, in tal modo, l'obbligo di comunicazione delle operazioni di importo inferiore a detta soglia da essi poste in essere in tali annualità.

È, inoltre, importante ricordare che **la soglia dei 3600 euro** vale, oltreché per le operazioni documentate tramite scontrino o ricevuta fiscale, anche per quelle in relazione alle quali la fattura viene emessa, ma nella stessa non deve essere separatamente evidenziata l'imposta: tale è il caso delle fatture emesse dalle agenzie di viaggio che, applicando il regime speciale di cui all'art. 74-ter del D.P.R. n. 633 del 1972, non possono distintamente indicare, sulle fatture emesse, l'ammontare dell'IVA.

Oggetto della comunicazione sono, dunque, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, come sopra individuate, che i soggetti IVA:

- ricevono da fornitori, titolari di partita IVA, con emissione di fattura;
- rendono a clienti, soggetti IVA o consumatori finali, con emissione di fattura;
- rendono a consumatori finali, nonché a soggetti IVA che acquistano beni e servizi non rientranti nell'attività d'impresa o di lavoro autonomo, con emissione di scontrini o ricevute fiscali.

In linea con la finalità della normativa in materia, che è quella di controllare la capacità contributiva dei soggetti che cedono o acquistano beni o servizi, l'obbligo di comunicazione non è, quindi, circoscritto alle sole operazioni intercorrenti fra soggetti passivi d'imposta, ma riguarda anche quelle effettuate

nei confronti di cessionari di beni o committenti di servizi non soggetti d'imposta.

Inoltre, poiché l'obbligo di comunicazione riguarda le operazioni rilevanti ai fini IVA, i dati da comunicare sono relativi sia alle operazioni **imponibili sia a quelle non imponibili sia, ancora, a quelle esenti.**

Con comunicato del 7 novembre 2013, l'Agenzia delle Entrate ha allungato la finestra temporale al 31 gennaio 2014 per l'invio della comunicazione, pur mantenendo le scadenze originarie.

Entro tale termine è possibile trasmettere una comunicazione sostitutiva di quella già inviata o di annullarla.

In caso di omessa comunicazione, o di comunicazione con dati incompleti o non veritieri, è applicabile la sanzione da **euro 258 ad euro 2.065** prevista dall'art.1 del D.Lgs. n. 471/97. Tuttavia, a norma dell'art. 13 del D.Lgs. n. 472/97, è possibile regolarizzare la violazione del mancato invio mediante l'istituto del **ravvedimento operoso.**

Oggetto

Spesometro e agenzie locali di assicurazione

Domanda

Come devono comportarsi le agenzie locali di assicurazione relativamente allo spesometro? E' la sede centrale della compagnia che è tenuta all'adempimento?

Le operazioni finanziarie poste in essere tra le compagnie vanno comunicate?

Risposta

Le istruzioni ministeriali al modello di spesometro pubblicate lo scorso 10 ottobre 2013 evidenziano come, secondo quanto affermato nella nota della Direzione Centrale Accertamento del 6 marzo 2012, pubblicata sul sito internet istituzionale dell'Agenzia delle entrate, nel perimetro delle operazioni escluse sono ricomprese anche le operazioni finanziarie esenti da IVA ai sensi dell'art. 10 D.P.R. n. 633 del 1972 in quanto già comunicate all'Archivio dei rapporti.

Ne consegue che gli operatori finanziari che abbiano esercitato l'opzione per il regime speciale di cui all'art.36-bis del decreto IVA con dispensa dagli obblighi di fatturazione per le operazioni esenti, devono comunicare solo le operazioni diverse da quelle finanziarie.

Rimangono ancora escluse quelle operazioni relative a rapporti tra operatori finanziari con finalità di mero regolamento contabile, peraltro già escluse, dalla Circolare n. 18 del 2007, anche dalla segnalazione all'archivio dei rapporti finanziari, trattandosi di operazioni non rilevanti per il monitoraggio delle situazioni a rischio di evasione.

Inoltre, non costituiscono oggetto di comunicazione i rapporti e le operazioni di tipo finanziario effettuate tra compagnie di assicurazione nonché le operazioni riguardanti coassicurazione e riassicurazione che nei fatti non comportano alcuna variazione delle condizioni contrattuali nei confronti del cliente.

Trattandosi di operazioni normalmente poste in essere con l'intervento degli intermediari finanziari obbligati a segnalare le movimentazioni dei conti all'Anagrafe dei Rapporti finanziari, devono considerarsi escluse dalla comunicazione, non solo nel caso in cui la controparte sia l'intermediario finanziario, ma anche quando la controparte sia il mercato, anche perché, in questo caso, non sono noti i dati della controparte.

Dunque, in risposta al quesito posto, le compagnie di assicurazioni locali che pongono in essere operazioni di questo tipo non devono comunicare alcun dato. Stessa valutazione va fatta per la sede centrale.

- Riproduzione riservata -